

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-479 del 28/01/2026
Oggetto	D.Lgs. 105/2015 - L.R. 26/03 - D.G.R. n. 1239/2016. Attività a rischio di incidente rilevante ZANNONI SERVIZI S.R.L. (deposito di GPL) in Cà Mingozi 1/A. Località Pieve Acquedotto in Comune di Forlì (FC). Stabilimento di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015. Valutazione dell'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-510 del 28/01/2026
Struttura adottante	
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di , il Responsabile della , STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. 105/2015 - L.R. 26/03 - D.G.R. n. 1239/2016. Attività a rischio di incidente rilevante ZANNONI SERVIZI S.R.L. (deposito di GPL) in Cà Mingozzi 1/A. Località Pieve Acquedotto in Comune di Forlì (FC). Stabilimento di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015. Valutazione dell'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 relativo a “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III”;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 relativo a “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all’art. 20 comma 4 del D.Lgs. 334/99”;
- la Legge Regionale n. 30 luglio 2015 n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 recante “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” come modificata dalla Legge Regionale 06 marzo 2007 n. 4 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali.” e dalla Legge Regionale 30 maggio 2016 n. 9 recante “Legge comunitaria regionale per il 2016”;
- l’art. 3 della Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. con cui è definito che le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione sono esercitate dalla Regione tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae);
- l’art. 6 comma 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. in base al quale *“Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone ed invia ad Arpae una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l’avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione”*;
- l’art. 3 comma 4 della Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. che stabilisce che *“Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all’articolo 6, Arpae si avvale del Comitato di cui all’art. 4.”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2016 n. 1239 *“Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante - Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”* che definisce la modulistica, i tempi di presentazione ed i criteri di valutazione della Scheda Tecnica;
- gli artt. 2 e 3 della nuova direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2016 n. 1239 che definiscono tempistiche per la presentazione della scheda tecnica e modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di tale scheda tecnica diversificati tra gli stabilimenti “nuovi”, quelli soggetti a “modifiche che comportano aggravio di rischio” e quelli “preesistenti”;
- in particolare l’art. 3 comma 1 della nuova direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2016 n. 1239, in base al quale Arpae sulla base della relazione tecnica, con valore di parere vincolante, predisposta dal Comitato tecnico di valutazione dei rischi (di seguito indicato come C.V.R.) di cui all’art. 4. della L.R. 26/03, emana l’atto conclusivo del procedimento di valutazione della scheda tecnica, corredato delle eventuali prescrizioni e dei tempi per l’adeguamento;

Premesso che:

- con nota assunta a prot. prov.le n. 93744/04, la Società ZANNONI CALOR S.R.L. poi divenuta ZANNONI SERVIZI S.R.L., avente sede legale in Viale Italia n. 47 in Comune di Forlì (P.I. 03124040407), ha trasmesso la scheda tecnica prevista dall'art. 6 della L.R. 26/2003, come nuovo stabilimento soggetto alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del previgente D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., per l'attività di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) da svolgere in Via Cà Mingozzi n. 1/A località Pieve Acquedotto Comune di Forlì (FC);
- il procedimento di valutazione di tale scheda tecnica si era concluso positivamente con prescrizioni con la Determinazione n. 279 del 15/05/2008 (prot. prov.le 50951/08) del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, sulla base della "Valutazione Scheda Tecnica - Relazione conclusiva – Aprile 2008";
- la Società ZANNONI SERVIZI S.R.L. in data 15/03/2013 (assunta al protocollo con n. 80174/2013) ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena, la revisione quinquennale della Scheda Tecnica, di cui all'art. 6 c. 1 della L.R. 26/03 e s.m.i, con successiva conclusione positiva del procedimento si con la Determinazione n. 2792 del 12/09/2014, sulla base della "Valutazione Scheda Tecnica - Relazione conclusiva (maggio 2014)" i cui documenti erano stati approvati dal C.V.R. nella seduta del 20/05/2014;
- a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. 334/1999 da parte del vigente D.Lgs. 105/2015 lo stabilimento della Società ZANNONI SERVIZI s.r.l. è classificabile come "stabilimento di soglia inferiore";
- nel periodo successivo all'emissione della Scheda Tecnica precedente (2013), non sono state apportate variazioni agli impianti e pertanto non trasmesse "dichiarazioni di non aggravio di rischio";

Considerato che la Società ZANNONI SERVIZI s.r.l. ha predisposto ed inviato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della D.G.R. n. 1239/2016, ad Arpae con nota acquisita al PG/2024/165220 del 12/09/2024, l'aggiornamento decennale della scheda tecnica di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 26/2003 e s.m.i come stabilimento di soglia inferiore "preesistente", senza la previsione di modifiche allo stabilimento;

Dato atto che:

- la valutazione istruttoria della scheda tecnica presentata da ZANNONI SERVIZI s.r.l. è stata rimessa ad Arpae - Comitato di Valutazione Rischi (C.V.R.) ;
- Arpae AAC Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena con nota PG/2025/56912 del 26/03/2025 ha trasmesso, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i, la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione della scheda tecnica per stabilimento "preesistente", definito all'art. 3 della nuova direttiva di cui alla D.G.R. n. 1239/2016;

Atteso che:

- il C.V.R. ha effettuato un sopralluogo conoscitivo presso lo stabilimento di ZANNONI SERVIZI s.r.l. in data 09/04/2025;
- il C.V.R. nella seduta del 17/04/2025, con verbale n. 97/2, ha ritenuto opportuno richiedere integrazioni alla Società Zannoni Servizi s.r.l., assegnando un termini di 60 giorni per l'invio delle richieste dal ricevimento della nota protocollo di Arpae PG/2025/89617 del 14/05/2025;
- con nota assunta al prot. Arpae con PG/2025/124958 del 10/07/2025, la Società Zannoni Servizi s.r.l. ha richiesto una proroga di ulteriori 60 giorni, per la consegna delle integrazioni;
- la Società Zannoni Servizi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste con nota assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/160611 del 10/09/2025;
- il C.V.R. con nota PG/2025/170923 del 26/09/2025 ha convocato per il 10/10/2025 il sopralluogo conclusivo di istruttoria valutazione della Scheda Tecnica;
- il C.V.R. si è riunito nella seduta del 28/10/2025 per esaminare le integrazioni presentate dalla ditta il 10/09/2025 e le risultanze del sopralluogo effettuato in data 10/10/2025;

- il C.V.R. nella seduta del 28/10/2025 (verbale n. 99/2) ha ritenuto conclusa positivamente la valutazione della scheda tecnica ed ha approvato i contenuti della Relazione conclusiva di istruttoria;
- il Presidente del C.V.R. con la nota protocollo PG/2025/204558 del 18/11/2025 ha provveduto a trasmettere oltre al verbale n. 99/2 anche la “Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica ZANNONI SERVIZI s.r.l. – 28/10/2025” con i relativi Allegato 1 “Tabella di riepilogo eventi e scenari incidentali principali”, Allegato A “Eventi incidentali con conseguenze esterne allo stabilimento e relative categorie territoriali compatibili” e Allegato B “Eventi incidentali con conseguenze esterne allo stabilimento e relative zone di pianificazione per l'emergenza esterna”;

Tenuto conto di quanto disposto dalla “Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica ZANNONI SERVIZI s.r.l. - 28/10/2025” con i relativi Allegati 1, A e B (allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Cristian Silvestroni, Titolare dell'incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”, in riferimento alla proposta di provvedimento, acquisita in atti, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del Procedimento;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto della conclusione positiva del procedimento di valutazione dell'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica presentata da ZANNONI SERVIZI SRL ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/2003 e s.m.i., per l'attività di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL - propano commerciale) svolta presso lo stabilimento di soglia inferiore, sito in via Cà Mingozzi n. 1/A in Comune di Forlì (FC), con i quantitativi massimi di sostanze pericolose riportati nella presenti nello stabilimento riportati nella tabella sottostante:

<b>SOSTANZE RICOMPRESSE NELLE CATEGORIE DI CUI ALLA PARTE 2 DELL'ALLEGATO 1</b>			
<b>Colonna 1</b>	<b>Colonna 2</b>	<b>Colonna 3</b>	<b>Quantità massima detenuta o prevista (t)</b>
<b>Sostanze</b>	<b>Quantità limite (t) ai fini dell'applicazione dei:</b>		
	<b>Requisiti di soglia inferiore</b>	<b>Requisiti di soglia superiore</b>	
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 19*)	50	200	<b>179,4</b>

2. di dare atto che la “*Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica ZANNONI SERVIZI SRL – Ottobre 2025*” con i relativi Allegati 1, A e B inviata dal Presidente del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi con nota protocollo PG/2025/204558 del 18/11/2025, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di imporre al Gestore l'obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:
  - a. garantire l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto disposto dall'allegato 3 e dall'allegato B del D.Lgs 105/05, mantenendolo costantemente aggiornato;
  - b. garantire quanto disposto nell'allegato B - Appendice 1 - del D.Lgs 105/15 in merito alla formazione, informazione e addestramento del personale;
  - c. garantire costantemente l'efficienza dei dispositivi antincendio attraverso un opportuno programma di manutenzione assicurando quanto previsto dal D.M. 01/09/2021;
  - d. garantire che l'alimentazione elettrica dei sistemi di sicurezza nonché l'illuminazione di emergenza all'interno delle zone pericolose sia assicurata anche in mancanza di energia di rete;
  - e. aumentare la frequenza di pulizia degli ugelli dello sprinkler a servizio della baia di carico/scarico GPL;
  - f. ripristinare la colorazione delle tubazioni fuori terra del GPL in base alle UNI 5634 e della linea antincendio dello sprinkler della baia di carico/scarico;
  - g. prevedere un attacco di mandata per autopompa VVF per immissione acqua nell'impianto antincendio ai sensi della UNI 10779;
4. di imporre al Gestore l'obbligo di dare comunicazione scritta ad Arpae AAC Est SAC di Forlì-Cesena (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) ), al C.V.R. presso Arpae APA Metropolitana PTR-RIR (pec: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) ) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, degli interventi e delle azioni intrapresi in adeguamento alle prescrizioni di cui al precedente punto 2., entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'analisi incidentale ha permesso di definire le massime distanze, riportate nella seguente tabella, a cui si verificano le soglie di danno corrispondenti allo scenario incidentale di “Flash-Fire”, derivante dal “*Top Event R2 - rottura o distacco del braccio di carico del liquido durante le operazioni di scarico ATB*” e dal “*Top Event R13B - Rottura limitata 2” serbatoio in zona liquido*”, tenendo conto che le aree di danno derivanti dagli altri “top event” ipotizzati sono in esse ricomprese:

Top	Frequenza (ev/anno)	Scenario	Possibilità à innesco	Frequenza a Scenario (ev/anno)	Meteo	Distanze di danno	
						Elevata letalità	Inizio letalità
<b>R2</b> Rottura o distacco del braccio di carico del liquido durante le operazioni di scarico ATB	$9,5 \cdot 10^{-6}$	Flash fire	0,01 (m>100 kg)	$8,6 \cdot 10^{-8}$	F2	55	98
<b>R13B</b> Rottura limitata 2” serbatoio in zona liquido	$5,0 \cdot 10^{-8}$	Flash fire	0,01 (m>100 kg)	$5,0 \cdot 10^{-10}$	F2	64	112

6. di dare atto che, sulla base delle aree di danno individuate e validate dal C.V.R., il Comune di Forlì, a cui si trasmette il presente provvedimento, è soggetto, come stabilito dall'art.12 della L.R. n. 26/2003 e

s.m.i., all'obbligo di adeguare i piani urbanistici generali a norma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 105/2015, tenendo conto che il deposito in oggetto è compatibile, ai sensi della Tabella 3a del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", con le seguenti categorie territoriali, come riportato nella planimetria "Allegato A" della "Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica ZANNONI SERVIZI SRL - 28/10/2025" del C.V.R. allegata al presente atto:

Top Event	Scenario	Classe deposito	Categoria di effetti	
			Elevata letalità	Inizio letalità
<b>R2</b> Rottura o distacco del braccio di carico del liquido durante le operazioni di scarico ATB	Flash-Fire	I	55 metri DEF	98 metri CDEF
<b>R13B</b> Rottura limitata 2" serbatoio in zona liquido	Flash-Fire	I	64 metri DEF	112 metri CDEF

7. di dare inoltre atto che sulla base delle aree di danno così individuate e validate dal C.V.R. la Provincia di Forlì-Cesena, a cui si trasmette il presente provvedimento, è soggetta, come stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., all'obbligo di adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) a norma dell'art. 22 del D.Lgs n. 105/2015;
8. di dare atto che per la pianificazione dell'emergenza esterna di competenza del Prefetto di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 105/2015, a cui si trasmette il presente provvedimento, si rimanda alle "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui al DPCM 25/02/2005" e s.m.i. e alla D.G.R.n. 1144 del 21/07/2008 e che le zone di pianificazione dell'emergenza esterna sono definite delle aree di danno i cui raggi sono riportati nella tabella di seguito riportata e sono evidenziate nella planimetria "Allegato B" della "Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica ZANNONI SERVIZI SRL - 28/10/2025" allegata al presente atto:

Top Event	Scenario	Categorie di effetti	
		Elevata letalità	Inizio letalità
<b>R2</b> Rottura o distacco del braccio di carico del liquido durante le operazioni di scarico ATB	Flash-Fire	Zona 1 55 metri	Zona 2 98 metri
<b>R13B</b> Rottura limitata 2" serbatoio in zona liquido	Flash-Fire	Zona 1 64 metri	Zona 2 112 metri

9. di dare atto che la presente valutazione positiva della Scheda Tecnica ha una validità di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento e che alla scadenza di tale termine il Gestore è tenuto alla presentazione di una nuova ed aggiornata versione della scheda tecnica al fine di sottoporla a valutazione come indicato nella lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della direttiva di cui alla D.G.R. n. 1239/2016;
10. di dare atto che, come stabilito dall'art.2 della direttiva di cui alla D.G.R. n. 1239/2016, qualora il Gestore decida di apportare "modifiche che comportino aggravio di rischio" di cui all'allegato D al D.Lgs. n. 105/2015, dovrà essere inoltrata una nuova scheda tecnica prima di effettuare la notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015; nel caso in cui il Gestore intenda invece apportare "modifiche che non

comportano aggravio di rischio”, non dovrà essere inoltrata una nuova scheda tecnica ma dovranno essere inviate ad Arpae esclusivamente le informazioni di cui all’Allegato D del D.Lgs. 105/2015;

11. di ribadire che per l’attività esercitata nello stabilimento è comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa di pubblica sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della salute e dell’ambiente;

12. di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della L. 241/90;

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi della legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna, o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per il seguito di competenza, alla Società ZANNONI SERVIZI s.r.l., al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Prefettura di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, INAIL (ISPESL), alla AUSL della Romagna - sede di Forlì, al C.V.R., all’Arpae APA Metropolitana - PTR Impianti a rischio di incidente rilevante e all’Arpae APA Est - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.

Di dare atto inoltre che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente Responsabile di Arpae AAC Est.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
dott. Stefano Renato de Donato  
*Firmato digitalmente secondo la normativa  
vigente*

Allegati:

- *Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica ZANNONI SERVIZI srl - 28/10/2025 - inviata dal Presidente del C.V.R. in data 18/11/2025 prot. PG.2025.204558*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**